

STATUTO JEEP CLUB ITALIA



ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi di legge l'Associazione sportivo dilettantistica denominata: "JEEP CLUB ITALIA", con sede in Monsummano Terme (PT), via Risorgimento 748.

L'eventuale variazione della sede sociale non comporterà la modifica del presente statuto.

Il Club decide, entro il mese di Giugno di ogni anno, a quale ente, associazione o federazione eventualmente affiliarsi nell'anno successivo; pertanto, ogni socio all'atto di iscrizione al club viene iscritto automaticamente anche all'ente, associazione o federazione al quale il club risulterà eventualmente affiliato al momento.

ART. 2 MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

I marchi ufficiali dell'associazione sono quelli riprodotti nell'allegato "A". La concessione in uso dei marchi a soggetti terzi viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha lo scopo di incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire lo sviluppo del fuoristrada automobilistico 4x4 nel rispetto dell'ambiente e della natura.

L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti e potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni dell'ente, associazione o federazione al quale la stessa sarà eventualmente affiliata.

ART. 4 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale incrementato dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dallo scopo associativo da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- c) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati;
- f) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo.

ART. 6 QUOTE E CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

L'ammontare delle quote che i singoli associati versano annualmente per la loro adesione all'associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui la quota si riferisce.

Nel caso il Consiglio Direttivo non delibere nei termini di cui al comma precedente, resta in vigore l'ammontare dell'ultima cifra regolarmente deliberata.

Il versamento della quota sociale, certificata attraverso il rilascio di una tessera, dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione;
- ad usufruire degli sconti riservati agli associati ove previsti;
- all'elettorato attivo e passivo.

Con il pagamento della quota l'associato è atto di essere stato informato ai sensi dell'art 13 D.L. Lgs 196/2003 delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali non sensibili di cui l'Associazione entrerà in possesso autorizzandone il trattamento, e si impegna al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo comunicate agli associati attraverso la pubblicazione sul sito internet e l'affissione in sede.

Le nuove iscrizioni effettuate a partire dal mese di novembre dell'anno in corso hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo. I rinnovi delle iscrizioni devono essere effettuati entro il mese di febbraio dell'anno cui si riferiscono. A partire dal 1 marzo i soci che non hanno rinnovato l'iscrizione sono considerati morosi.

ART. 7 SOCI

Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti.

Gli associati sono suddivisi, per categoria, in:

- a) Ordinari: sono gli associati la cui domanda di ammissione sia stata favorevolmente accolta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione;
- b) Onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo fra coloro che si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione; essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di socio.

La qualità di associato deve essere confermata con l'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione presentata dal richiedente e sottoscritta da almeno un socio Ordinario e deve contenere in ogni caso la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e l'impegno a versare la quota associativa. La domanda di ammissione si intende in ogni caso confermata qualora il Consiglio Direttivo non la respinga con delibera inappellabile presa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota associativa.

La qualità di associato si perde, oltre che con il decesso, con il recesso e con l'espulsione. L'associato ha diritto di recedere dall'Associazione in qualunque momento: la relativa dichiarazione deve farsi mediante lettera raccomandata diretta al Presidente e il recesso avrà efficacia decorsi cinque giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Presidente. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dell'ente, associazione o federazione al quale il Jeep Club Italia sarà eventualmente affiliato;
- b) svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- c) perdita dei diritti civili.

L'esclusione è automatica in caso di accertata morosità nel pagamento della quota associativa. Il provvedimento di esclusione è comunicato con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso tuttavia l'associato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Consiglio Direttivo che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione a qualsiasi titolo non hanno alcun diritto sul suo patrimonio né possono ripetere le quote ed i contributi versati. La quota associativa non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è trasferibile a qualsiasi titolo.

ART. 8 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari vengono emanati nei confronti di quei soci che abbiano attuato comportamenti non conformi allo Statuto, al Regolamento e/o non abbiano ottemperato alle delibere del Consiglio Direttivo, ovvero abbiano usato illecitamente o senza averne titolo i segni distintivi del JEEP CLUB ITALIA, nonché nei confronti di coloro che, con il loro comportamento,

abbiano in qualsiasi maniera ostacolato il regolare svolgimento delle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo informa i diretti interessati dell'apertura dell'istruttoria nei loro confronti a mezzo raccomandata a/r.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di segnalazioni giunte da terzi il Presidente dell'Associazione nomina un Consigliere delegato all'istruttoria con l'incarico di raccogliere documentazioni e testimonianze inerenti il caso segnalato.

I provvedimenti disciplinari applicabili agli associati sono i seguenti in ordine crescente di gravità:

- a) il richiamo scritto;
- b) la censura scritta;
- c) l'inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche od incarichi nell'associazione;
- d) l'espulsione.

Qualora si applichi ad un associato un provvedimento disciplinare, dopo che lo stesso associato abbia subito un altro provvedimento disciplinare non più di 2 anni prima della data del fatto contestato, tale provvedimento dovrà essere di gravità superiore a quella del provvedimento precedente.

Il provvedimento di espulsione comporta l'esclusione con effetto immediato dall'associazione. L'Associato espulso decade dalle cariche eventualmente ricoperte e deve provvedere entro giorni 7 dalla ricezione della comunicazione della delibera di Provvedimento, a riconsegnare al Consiglio Direttivo qualsiasi documento contabile e/o amministrativo nonché eventuali beni e materiali gestiti dallo stesso in nome e per conto della Associazione e/o comunque in suo possesso. Allo stesso comportamento è tenuto l'associato colpito da provvedimento di inibizione o che cessi, per qualsiasi altro motivo, di ricoprire cariche all'interno dell'Associazione o di farne parte. Parimenti obbligato alla restituzione è altresì l'associato al quale venga richiesta dal Presidente dell'Associazione la riconsegna di quanto in suo possesso. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera del provvedimento. Il ricorso non comporta la sospensione del provvedimento.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo, una volta divenuti definitivi, per mancato ricorso al Consiglio Direttivo o a seguito di decisione definitiva di quest'ultimo, devono essere pubblicati sul sito ufficiale dell'Associazione.

ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;



- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e non danno diritto al percepimento di alcun tipo di compenso per il loro svolgimento.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati in regola con il pagamento della quota associativa al momento della comunicazione dell'avviso di convocazione e le sue deliberazioni obbligano anche gli associati non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto pubblicato sul sito web ufficiale dell'Associazione, ovvero mediante posta elettronica, telefax o sms, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione prevede il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco degli argomenti da trattare nonché la data prevista per l'adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, secondo le modalità di cui al comma precedente, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea ordinaria è convocata altresì ogniqualvolta il Presidente dell'associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne faccia richiesta un quarto dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa.

L'assemblea ordinaria: a) determina gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'attività dell'associazione; b) elegge i membri del Consiglio Direttivo; c) discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno; d) discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; e) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea abbia provveduto alla loro nomina.

Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria si costituiscono regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. Una deliberazione è

approvata quando ottiene la metà più uno dei voti dei presenti. A parità di voti, decide il voto del Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione, decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio direttivo riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea in via straordinaria e su tutte le questioni proposte da almeno un quinto degli associati.

Per modificare lo Statuto occorrono: - in prima convocazione la presenza, in proprio e per delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto che può esprimere partecipando direttamente all'Assemblea ovvero facendosi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere comunque più di una delega.

La regolarità di costituzione dell'Assemblea viene constatata e fatta constatare dal Presidente dell'Associazione il quale invita l'Assemblea a provvedere alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea nonché, ove necessario, di due o più scrutatori, tutti da scegliersi fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea medesima e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per far constare la validità delle deliberazioni, per dirigere e regolare la discussione.

Gli associati direttamente presenti in Assemblea e gli associati rappresentati per delega possono partecipare e votare soltanto se risultano in regola col pagamento della quota sociale ovvero siano iscritti sul libro soci alla data della convocazione dell'assemblea. In proposito farà fede la data posta sulla ricevuta di pagamento della quota.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti dall'Assemblea Ordinaria fra gli Associati con diritto di voto e che, al momento della convocazione dell'assemblea elettiva, non risultino sottoposti a provvedimento disciplinare.

Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I

membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre anni.

E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre associazioni, enti o federazioni al quale il club risulterà eventualmente affiliato o che, comunque, abbiano le medesime finalità del JEEP CLUB ITALIA.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario e il Tesoriere.

I consiglieri durano in carica tre anni dalla data della loro nomina e l'Assemblea elettiva dovrà essere convocata non oltre il 31 ottobre dell'anno di scadenza. Qualora, nel corso del triennio, vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, sempre che si mantenga un numero di consiglieri che rappresenti la maggioranza del Consiglio stesso, gli altri provvedono a sostituirli cooptando quelli che, nell'ordine, hanno ottenuto più voti nelle ultime elezioni; i consiglieri così cooptati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui un socio venga eletto a consigliere o che si trovi a ricoprire tale carica a seguito di cooptazione, sia che si tratti di un nuovo mandato che di rinnovo del precedente, dovrà comunque mettere immediatamente a disposizione del Consiglio Direttivo qualsiasi documento contabile e/o amministrativo nonché eventuali beni e materiali gestiti dallo stesso in nome e per conto della Associazione e/o comunque in suo possesso.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione con l'esclusione solo di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge o di Statuto.

Sono riservate alla competenza del Consiglio Direttivo tutte le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati, nonché le norme disciplinari ad essi applicabili;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Tesoriere;
- la determinazione della misura delle quote associative;
- il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle iniziative dell'Associazione;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'organizzazione dell'Associazione
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- le politiche relative all'organizzazione periferica;
- le proposte di modifica dello Statuto;
- la stesura del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- l'assolvimento di tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o altrove dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata da un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare a ciascun consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo del servizio postale, telefax, sms o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inoltrato almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. La votazione segreta è obbligatoria per le elezioni delle cariche di cui al precedente comma 4 e può essere richiesta, da uno o più consiglieri, in tutti i casi in cui oggetto della deliberazione siano persone fisiche. Sull'ammissibilità o meno della votazione segreta il Consiglio Direttivo decide con votazione palese.

Una deliberazione è approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Al termine della votazione, chi presiede la riunione deve comunicare i risultati della stessa, specificando anche il numero dei votanti e quello degli astenuti. Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle singole riunioni, che dovrà essere inviato ai singoli Consiglieri prima dello svolgimento della riunione successiva, al fine di poter procedere alla sua approvazione.

In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare improrogabilmente entro trenta giorni, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era

stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva il rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso. In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del triennio.



ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Nel caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

La carica di Presidente non può essere rivestita dalla medesima persona per più di due mandati consecutivi, salvo espressa deroga da parte dell'Assemblea ordinaria prima dell'inizio delle votazioni delle cariche associative.

ART. 13 IL SEGRETARIO

Il Segretario deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) vigilare sul buon funzionamento dell'ufficio di Segreteria;
- c) tenere ed aggiornare l'Albo dei Soci;

ART. 14 IL TESORIERE

Il Tesoriere deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio Direttivo;
- b) verificare la regolarità e la congruità delle spese;
- c) controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporre o meno la sanatoria al Consiglio Direttivo;

Il Tesoriere potrà inoltre svolgere, dietro delega scritta rilasciata dal Presidente dell'Associazione, tutte le operazioni bancarie necessarie all'attività ordinaria della Associazione, ivi comprese le disposizioni di pagamento sotto altra forma.

ART. 15 BILANCIO

L'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e il bilancio consuntivo, corredandolo di una propria relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il progetto di bilancio e il bilancio consuntivo, con le relazioni del Consiglio Direttivo, vengono messi a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio che risultasse disponibile dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale.

F.to

[Handwritten Signature]
(Presidente Jeep Club Italia)

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 24/09/2015 in MANSUMANO.T. presso LA SEDE...DEL...CLUB

Registrato a Pescia il 31 DIC. 2015
al N° 1225 Serie 3
Pagate € dieci euro

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Francesco Muccio

[Handwritten Signature]
Mostardini Patrizio

